

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPAGNOLLI, RUBINACCI, CONTI, DE LUCA Angelo, BRACCESI, PIGNATELLI, BUSSI, AJROLDI, RESTAGNO, LIMONI, LOMBARDI, ROSATI e TURANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1963

Disposizioni per ridurre le disparità nella concorrenza all'esportazione

ONOREVOLI SENATORI. — Durante la discussione del bilancio del Ministero del commercio estero abbiamo appreso che la nostra bilancia commerciale ha toccato negli ultimi mesi un livello passivo al quale, da tempo, non eravamo abituati. Mentre infatti le importazioni continuano a salire con progressione crescente, l'incremento delle esportazioni non raggiunge neppure il terzo dell'aumento registrato nelle importazioni, cosicchè il saldo passivo della bilancia commerciale dagli 875 miliardi del mese di luglio è già salito a 1.000 miliardi. Il preoccupante andamento della bilancia commerciale non è corretto dalle partite invisibili (turismo, noli, rimesse degli emigranti, eccetera), cosicchè anche la bilancia dei pagamenti segna livelli passivi molto preoccupanti e va riducendo le riserve valutarie con un ritmo che porterebbe a ben gravi conseguenze se dovesse continuare.

Il peggioramento dei termini dell'intercambio italiano con l'estero, in atto da qualche tempo, desta, perciò, la più seria preoccupazione. Ciò è tanto più grave, in quanto,

nel confronto con gli altri Paesi industriali e nonostante i progressi registrati negli anni scorsi, il rapporto fra esportazioni e prodotto nazionale lordo è ancora notevolmente inferiore a quello degli altri Paesi e indica che l'Italia non ha raggiunto un equilibrio adeguato alla sua struttura economica. Tale rapporto infatti che per l'Italia era dell'8 per cento nel 1953, dell'11,5 per cento nel 1960 e del 12 per cento nel 1961, è del 16,5 per cento per la Germania, del 14,5 per cento per l'Inghilterra, del 21 per cento per la Svezia, del 35,5 per cento per i Paesi Bassi e del 30 per cento per il Belgio: però, in sostanza, il divario è molto più alto di quello apparente, per il fatto che, come, si vedrà, il prodotto nazionale lordo italiano è, *pro capite*, la metà circa di quello degli altri Paesi.

Le conseguenze appaiono tanto più gravi in quanto la situazione alimentare nazionale e la necessità di difendere i prezzi al consumo costringono a dilatare e continuare le importazioni di burro, di carne, e, probabilmente, di zucchero, eccetera, cosicchè,

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mentre le disponibilità valutarie vanno diminuendo per lo sfavorevole andamento della bilancia commerciale, cresce il fabbisogno di valuta per contenere l'aumento dei prezzi di prodotti alimentari mediante l'aumento delle importazioni.

La insufficiente capacità competitiva dell'Italia nel confronto di altri Paesi industriali, è dimostrata, in generale, dal fatto che il prodotto nazionale lordo italiano *pro capite* è appena alla metà di quello degli altri Paesi della comunità europea, come risulta dalla seguente tabella.

Prodotto nazionale lordo pro capite
(in lire)

Italia	492.186
Francia	952.998
Germania	954.936
Belgio	859.583
Olanda	694.527
Lussemburgo	1.060.000

Particolarmente negativo è l'andamento degli scambi commerciali per i prodotti dell'industria meccanica, come è dimostrato dal seguente prospetto statistico:

Importazioni (milioni di lire)

1960	446.395
1961	612.408 (+ 37,2 per cento rispetto al 1960)
1962	836.927 (+ 36,7 per cento rispetto al 1961)
primo semestre 1962	411.448
primo semestre 1963	539.962 (+ 31,2 per cento rispetto al primo semestre 1962)

Esportazioni (milioni di lire)

1960	729.476
1961	881.804 (+ 20,9 per cento rispetto al 1960)
1962	997.466 (+ 13,1 per cento rispetto al 1961)
primo semestre 1962	493.264
primo semestre 1963	539.241 (+ 9,3 per cento rispetto al primo semestre 1962)

Come si vede, al massiccio, costante aumento delle importazioni, corrisponde un progressivo rallentamento della nostra attività di esportazione, accentuatosi particolarmente durante il primo semestre del corrente anno; conseguentemente, l'eccedenza delle nostre esportazioni sulle importazioni, registrata nel 1960 e nel 1961, è andata gradatamente contraendosi, fino a trasformarsi, ora, in un rilevante saldo passivo.

È evidente che una simile situazione non può lasciarci passivi e che provvedimenti sono necessari ed urgenti, in primo luogo per evitare ulteriori peggioramenti nelle condizioni dalle quali dipende la possibilità di esportare, peggioramenti che potrebbero aver conseguenze molto gravi sulla nostra economia complessivamente considerata.

A questo riguardo va osservato che il 31 dicembre 1963 verrà a scadere la legge 10

maggio 1955, n. 103, prorogata di validità con la legge 18 marzo 1958, n. 284, che dispone la restituzione del dazio e degli altri diritti doganali relativi ai materiali siderurgici impiegati nella fabbricazione di prodotti della meccanica esportati. I detti provvedimenti legislativi, come è noto, rispondevano alla riconosciuta necessità di correggere, sia pure parzialmente, le disparità che, per conseguenza dei diversi ordinamenti fiscali e sociali, alteravano a nostro danno le condizioni di concorrenza dei prodotti nazionali rispetto ai prodotti industriali esteri e mettevano l'industria italiana in condizioni di inferiorità rispetto a quelle similari degli altri Paesi. Nell'adottare i detti provvedimenti il legislatore aveva prevista la graduale eliminazione delle disparità, che falsavano le condizioni di concorrenza internazionale e, proprio per questo motivo, ai detti prov-

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vedimenti aveva data validità temporanea, dapprima fino al 31 dicembre 1958, poi fino al 31 dicembre 1963.

In realtà la complessiva inferiorità strutturale dell'economia italiana, la nostra povertà in materie prime e fonti energetiche, lo scarso grado generale di concentrazione e di potenzialità finanziaria dell'industria nazionale, la insopprimibile esigenza di ridurre gli squilibri settoriali e regionali e di migliorare lo *standard* di vita dei lavoratori, non soltanto non hanno consentito di adeguare le nostre strutture tributarie a quelle

degli altri Paesi, ma ha accentuato gli oneri, particolarmente quelli attinenti al sistema parafiscale (assistenza sociale), accollati in Italia, in misura largamente maggiore che non negli altri Paesi, ai costi industriali anziché ai redditi.

Alcuni dati statistici possono esprimere meglio di qualsiasi altra forma di illustrazione come gli oneri fiscali e parafiscali conglobati nei costi dei prodotti industriali siano in Italia molto più alti rispetto ad altri Paesi.

Incidenza (in %) delle imposte indirette sul gettito tributario globale

	Imposta sulla cifra d'affari	Altre imposte indirette	Totale
Lussemburgo	16,2	14,9	31,1
Paesi Bassi	19,0	13,3	32,3
Italia	20,4	39,7	60,1
Germania	25,3	17,2	42,5
Belgio	29,1	18,2	47,3
Francia	34,7	22,7	57,4

Ripartizione percentuale delle fonti di finanziamento per tutte le forme di assicurazione sociale

	1949			1959		
	Lav.	Imprend.	Stato	Lav.	Imprend.	Stato
Germania	48	47	5	40	44	16
Belgio	23	48	29	20	51	29
Francia	17	77	6	17	80	3
Italia	3	90	7	9	84	7
Lussemburgo	30	55	15	27	51	22
Paesi Bassi	16	64	20	41	54	5
Regno Unito (dati riferiti al periodo 1949-50 e 1959-60)	24	19	57	26	22	52

Da tutte queste osservazioni risulta evidente l'esigenza di ricercare e porre rapidamente in atto provvedimenti validi per correggere le disparità che falsano le condizio-

ni di concorrenza sul mercato e provocano evidenti distorsioni.

In primo luogo, come si è detto, bisogna impedire che l'attuale situazione subisca ul-

teriori peggioramenti, come accadrebbe nel caso che, col 31 dicembre 1963, dovesse cessare l'efficacia della citata legge 10 marzo 1955, n. 103. Ne consegue che la proroga della detta legge è necessaria, anzi indispensabile.

Senonchè la semplice proroga della detta legge risulta visibilmente insufficiente per eliminare le accennate reali disparità esistenti nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative dei vari Paesi, le quali, falsando, come si è detto, le condizioni di concorrenza, riducono artificialmente la capacità competitiva dei nostri prodotti sul mercato internazionale. Si pone, perciò, l'esigenza di estendere le disposizioni della detta legge 10 marzo 1955, n. 103 ad altri prodotti, oltre che a quelli dell'industria meccanica e quella di estendere la applicazione dei diritti compensativi sui prodotti importati, in particolare sulla ghisa, fino a quando le varie legislazioni nazionali non siano meglio armonizzate.

Il problema si pone non già come un'esigenza di aiuto all'esportazione, bensì come un'esigenza di giustizia, poichè non vi sono dubbi sul fatto che, nel confronto dei vari sistemi fiscali e parafiscali nazionali, la nostra industria risulta in condizioni di inferiorità. Del resto nessuno meglio del Parlamento sa che, per decisioni del Parlamento stesso, nel volenteroso ed intenso sforzo del Paese per attenuare e gradualmente eliminare gli squilibri settoriali e regionali che, per complesse cause storiche e naturali,

costituiscono una pesante caratteristica della nostra economia, rilevanti oneri parafiscali di un settore (per esempio agricolo) sono stati trasferiti sul settore industriale, dove necessariamente si conglobano nei costi.

D'altra parte bisogna riconoscere che il problema di estendere i provvedimenti è notevolmente complesso e che esso va doverosamente studiato nel quadro degli accordi economici europei e del comune obiettivo di raggiungere, nella Comunità che abbiamo contribuito a costituire e che desideriamo concorrere a sviluppare, un ordinamento economicamente più equilibrato e fiscalmente più armonizzato.

L'attuale situazione politica esclude che questi complessi aspetti, che devono essere immediatamente esaminati e sollecitamente definiti, possano esser risolti prima della scadenza della legge 10 marzo 1955, n. 103, che deve, perciò, essere prorogata.

Peraltro, è necessario avvertire che tanto il provvedimento di proroga, come pure gli altri provvedimenti che, come è stato detto, dovranno esser sollecitamente definiti, hanno carattere transitorio e richiederanno di esser riveduti in relazione allo sviluppo dell'azione comunitaria diretta ad armonizzare le esistenti disparità nazionali che falsano le condizioni di concorrenza e creano le distorsioni che ci auguriamo possano essere eliminate nel più breve tempo possibile, facendo cadere i motivi che rendono necessari i provvedimenti correttivi.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine del 31 dicembre 1958, previsto dalla legge 10 marzo 1955, n. 103, prorogato al 31 dicembre 1963 dalla legge 18 marzo 1958, n. 284, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1968.